

**UNIONFIDI PIEMONTE IN LIQUIDAZIONE**  
**LINEE GUIDA OPERATIVE SUL CREDITO PER CASSA**  
**(ART. 14 E 8, COMMI 8 E 9, DELL'ACCORDO)**

*Avvertenze: La presente nota non sostituisce disposizioni normative, regolamentari o clausole pattizie, ma contiene esclusivamente indicazioni di carattere operativo. Ha natura provvisoria, sarà pubblicata sul sito web di Unionfidi [www.unionfidi.com](http://www.unionfidi.com) e sarà aggiornata in caso di necessità. Gli aggiornamenti saranno opportunamente identificabili. I destinatari sono liberi di valutare i contenuti in totale autonomia. Per approfondimenti e chiarimenti, si prega di contattare la funzione Legale di Unionfidi Piemonte o di scrivere a [legale@unionfidi.com](mailto:legale@unionfidi.com).*

- **MITTENTE:** Unionfidi Piemonte in liquidazione, nella qualità di confidi garante.
- **DESTINATARI:** beneficiari della garanzia di Unionfidi (di norma, istituti di credito) <sup>(1)</sup>
- **FINALITÀ:** illustra l'operatività connessa al credito per cassa

INDICE

§ 1. Linee guida: oggetto e limite.....	1
§ 2. Operatività di Unionfidi.....	2
§ 3. Linee guida: ratio.....	2
§ 4. Linee guida: scopo.....	3
§ 5. Informazioni e documenti.....	4
§ 6. Surrogazione nel credito.....	4
§ 7. Problemi e dubbi.....	5
Allegato: elenco delle informazioni e documenti.....	6

\*\*\*\*\*

**§ 1. LINEE GUIDA: OGGETTO E LIMITE.**

1.1. Con riferimento all'Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182 *bis* e 182 *septies* L. Fall., di seguito l'Accordo, si intende credito per cassa la cifra corrispondente alla garanzia escussa, versata al beneficiario della garanzia

- **in data precedente** alla omologazione dell'Accordo, avvenuta con decreto del Tribunale di Torino, Sezione fallimentare, 3 marzo – 22 aprile 2020 (v. art. 14 dell'Accordo);
- **durante l'esecuzione dell'Accordo**, ma solo con riferimento alle garanzie liquidate e rientranti nella categoria B (v. art. 8, commi 8 e 9 dell'Accordo).

1.2. Quanto segue non coinvolge, dunque, la stragrande maggioranza delle garanzie di cui all'Accordo e, specificatamente, non si riferisce a tutte quelle liquidate in categoria A ed in categoria C <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Vertendosi in tema di garanzie escusse evidentemente su crediti in stato di deterioramento, le linee guida sono principalmente destinate agli operatori delle Funzioni / Direzioni che si occupano del recupero crediti, siano esse interne o *in outsourcing*. Unionfidi ne auspica la diffusione, al fine di rendere noto e condiviso il *modus procedendi*.

<sup>(2)</sup> Nonostante quanto prudenzialmente previsto dall' art. 7.3 dell'Accordo, le presenti linee guida non coinvolgono le garanzie di categoria A, escusse e liquidate in regime di *double default*, in quanto è stato appurato che il Fondo di Garanzia per le PMI (gestito da Banca del Mezzogiorno

## § 2. OPERATIVITÀ DI UNIONFIDI.

2.1. È opportuno che l'interlocutore sia informato del modello operativo da sempre adottato da Unionfidi nella fase di deterioramento del credito e della garanzia.

2.2. Unionfidi opera sulla base della singola garanzia (*i.e.* per transazione) e non sulla base del singolo soggetto debitore (*i.e.* per controparte), come di norma avviene nelle Funzioni / Direzioni Recupero Crediti degli istituti di credito.

2.3. Quanto precede è dovuto al fatto che, in astratto, la PMI socia e garantita potrebbe essere debitrice verso lo stesso istituto (le diverse forme tecniche di credito a breve termine e/o a medio-lungo termine) sulla base di molteplici rapporti giuridici, ma solo alcuni tra essi sono garantiti, mentre altri non lo sono, con le ulteriori diversità specificate in nota <sup>(3)</sup>. L'operatività per transazione assicura la necessità di tener conto di tutte le potenziali differenze.

## § 3. LINEE GUIDA: RATIO.

3.1. È altresì opportuno illustrare il motivo che induce Unionfidi a predisporre il presente documento, intrinsecamente legato alla caratteristica della propria garanzia mutualistica: se questa caratteristica non è illustrata, quanto segue potrebbe risultare poco ragionevole o, persino, scorretto al destinatario.

3.2. Fatte salve alcune rare e ben identificate eccezioni, i contratti generali di garanzia di Unionfidi, sia per garanzie di tipo sussidiario (largamente utilizzate fino al 2008-2009) <sup>(4)</sup>, sia per garanzie del tipo a prima richiesta (il cui utilizzo ha iniziato a diffondersi in

---

- MedioCredito Centrale) ed il Fondo di garanzia regionale per le PMI della Regione Calabria (gestito da Fincalabra) si surrogano automaticamente per la porzione di credito liquidata. **A questo proposito si ricorda che, per disposizioni normative di carattere attuativo, il creditore dovrà tempestivamente dichiarare il pagamento ricevuto nelle azioni di recupero del credito eventualmente in corso, riducendone il correlativo importo.** Le presenti linee guida non coinvolgono altresì alcuna garanzia in categoria C, in quanto la liquidazione è a saldo e stralcio con rinuncia di Unionfidi alla surrogazione nel credito.

<sup>(3)</sup> Si considerino inoltre le possibilità di garanzie concesse sul patrimonio del confidi e quelle con fondi pubblici, quelle contro-garantite e quelle non contro-garantite, con soggetti contro-garanti che possono essere diversi tra loro e rispondere a discipline diverse, ed infine anche le percentuali di garanzie e contro-garanzie non necessariamente omogenee.

<sup>(4)</sup> Si tenga conto che le convenzioni di Unionfidi Piemonte non hanno mai previsto una garanzia sussidiaria **piena** (cioè l'escussione della garanzia può verificarsi solo dopo che siano state completate tutte le azioni di recupero del credito), ma hanno sempre disciplinato una garanzia sussidiaria **'anticipata'** (l'escussione della garanzia può avvenire con l'avvio delle procedure esecutive o circostanze assimilate e quindi anche molto tempo prima dell'esaurimento delle azioni di recupero del credito e della delibera di perdita). È proprio la presenza di questa disciplina di garanzia che spiega l'elemento della c.d. perdita netta definitiva: se anche il confidi ha liquidato l'escussione di una garanzia sussidiaria in anticipo rispetto all'esito finale del recupero crediti, in ogni caso l'accertamento della perdita definitiva lascia intendere che si dovrà dar conto dell'esito finale della vicenda di recupero crediti. Non serve dilungarsi sul fatto che quanto precede vale, a maggior ragione, per le garanzie a prima richiesta.

maniera sistematica negli anni sopra indicati, grazie all'introduzione di provvedimenti normativi e regolamentari *ad hoc*), sono tradizionalmente caratterizzati dall'elemento della perdita netta definitiva.

3.3. Quanto precede, in sostanza, indica che le escussioni di garanzia liquidate al beneficiario <sup>(5)</sup>, a prescindere dalle modalità con cui il soggetto ricevente le abbia registrate nei propri conti, sono connotate da un carattere di provvisorietà <sup>(6)</sup> ed è soltanto con la delibera di perdita che il beneficiario della garanzia ha titolo, nascente dal contratto, di ritenere incassata in via definitiva la somma in precedenza ricevuta, salvo doversi procedere ad eventuali conguagli per effetto di rientri o recuperi conseguiti dal creditore e di cui non si è / non si era data in precedenza contezza.

#### § 4. LINEE GUIDA: SCOPO.

4.1. L'incremento esponenziale degli *stock* di credito deteriorato da gestire da parte del settore bancario – effetto della crisi economico-finanziaria risalente al 2007-2008 – ed il trascorrere del tempo intrinseco alla lunghezza delle azioni di recupero del credito hanno prodotto una evidenza comprensibile, ma inattesa: una volta versata l'escussione di garanzia al beneficiario, l'informazione sulla delibera di perdita da parte di chi stava conducendo le azioni di recupero del credito si è fatta sempre più irregolare e sempre meno tempestiva.

4.2. Questa evidenza, a propria volta, ha generato una ovvia conseguenza: la mancata conoscenza da parte del confidi e l'impossibilità di gestione degli esiti delle procedure, specie per quanto riguarda aspetti di carattere pubblicistico, domestici e comunitari <sup>(7)</sup>.

4.3. La stagione di intense cessioni e/o cartolarizzazioni di crediti ha complicato la situazione, in quanto l'obbligo di aggiornare, inizialmente gravante su un *cedente* aduso e strutturato, anche informaticamente, a tener conto della presenza dei confidi, si è di fatto trasferito su un *cessionario* che, in alcuni casi, potrebbe neppure avere contezza documentale della presenza di un confidi co-interessato alle azioni di recupero.

---

<sup>(5)</sup> Unionfidi, al fine di assicurare una effettiva *par condicio* sin dall'inizio del proprio percorso liquidativo, ha sospeso la liquidazione delle escussioni di garanzia sin da aprile 2017.

<sup>(6)</sup> Esistono tuttavia delle eccezioni, ossia casi in cui la liquidazione della garanzia è stata versata già a titolo definitivo; si citano, ad esempio, i casi previsti da specifici contratti di garanzia (cartolarizzazioni sintetiche o iniziative su fondi rischi *cappati*), di definitività accertata al momento dell'escussione della garanzia, di transazioni massive a saldo e stralcio su portafogli di garanzie. Va da sé che nulla sarà chiesto ove ricorrano tali casistiche.

<sup>(7)</sup> Così come l'Accordo di ristrutturazione sul credito di firma ha diversificato il portafoglio di garanzie in categorie tra loro distinte sulla base della presenza o meno di fondi pubblici (es. Fondo di Garanzia per le PMI, Prevenzione Usura, ecc.), anche le garanzie rientranti nel portafoglio dei crediti per cassa sono ovviamente caratterizzate dalla presenza di fondi pubblici di vario genere, italiani e comunitari. Unionfidi ha sempre indicato tale presenza nel certificato di garanzia, ancorché il destinatario vi prestasse più o meno attenzione.

4.4. Lo scopo di queste linee guida è dunque quello di recuperare le informazioni ed i documenti mai forniti e di farlo –ove possibile– in maniera facile, trasparente, fluida e sistematica, al fine di determinare se vi sia stata, vi sia o vi sarà, e quando, la delibera di perdita definitiva. Lunghi ovviamente dall'essere obbligatorie o tassative, le linee guida si propongono tuttavia l'intento di agevolare la riconciliazione delle informazioni.

4.5. L'obiettivo finale è duplice: da un lato intende concludere le attività liquidatorie nel termine previsto dall'Accordo e, dall'altro lato, è destinato ad evitare che i beneficiari delle somme incorrano inconsapevolmente in comportamenti non appropriati <sup>(8)</sup>. In sintesi, si perseguono fini di soddisfazione e di interesse reciproci.

4.6. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'Accordo, Unionfidi ha necessità di conoscere gli esiti delle vicende, allo scopo della corretta compilazione del Conto Liquidazione sulla base del quale si darà corso ai vari riparti.

4.7. Gli intermediari (sia i beneficiari originali delle garanzie, se ancora titolari del credito, sia i beneficiari sopravvenuti, per effetto di cessioni e/o cartolarizzazioni di crediti) sono quindi pregati di comunicare le informazioni già in loro possesso e, di volta in volta, la definizione di ogni posizione, nell'interesse proprio e di tutto il ceto creditorio.

## **§ 5. INFORMAZIONI E DOCUMENTI.**

5.1. L'avvenuto pagamento della garanzia assolve (*rectius*, dà per scontato) che il beneficiario abbia a suo tempo assolto l'onere di aver provato la legittimità dell'escussione richiesta e ricevuta. Su tale argomento non si ritornerà, anche qualora dovessero emergere involontari errori di gestione *ex post*. Eventualmente, ammesso che un errore possa essere riscontrabile, questo potrebbe al limite avere modesti riflessi sul *quantum*.

5.2. Al fine di ovviare alla insufficienza, al ritardo o alla totale assenza di aggiornamenti scambiati tra creditore e confidi dopo il pagamento, si è predisposto in allegato un elenco *standard* di informazioni e di documenti necessari, se già non acquisite/i in precedenza, che si dovranno inviare ad Unionfidi per permettere sia la registrazione della perdita definitiva, che la comunicazione a chi di dovere.

5.3. La standardizzazione dell'elenco si basa su ciò che normalmente accade. L'elenco non va quindi inteso né come tassativo, né come esaustivo, non potendosi ipotizzare a priori tutte le *enne* variabili che si verificano nell'arco di un'attività di recupero crediti.

## **§ 6. SURROGAZIONE NEL CREDITO.**

6.1. Stante la provvisorietà del pagamento a suo tempo effettuato (v. § 3.3), si deve plausibilmente ritenere che il confidi sia surrogato *ex lege*, limitatamente alla porzione di credito adempiuta mediante l'escussione di garanzia, non dalla data del pagamento, ma dalla data della delibera di perdita, *i.e.* dalla data in cui il beneficiario matura il diritto, contrattualmente stabilito, per ritenere l'incasso a titolo definitivo.

---

<sup>(8)</sup> Si pensi ad implicazioni connesse ad una impropria gestione di denaro pubblico.

6.2. Ravvisandosene l'utilità e, comunque, in un numero di casi che si prevedono assai limitati, il confidi potrebbe necessitare che il beneficiario dell'escussione conceda un nulla osta (una sorta di quietanza) utile alla surrogazione.

6.3. A tale proposito, sarà cura di Unionfidi fornire un facsimile di dichiarazione in formato *word*, che il creditore quietanzante dovrà trasferire su propria carta intestata, integrare con ciò che manca, far sottoscrivere da persona identificata, che sia munita di appropriati poteri, ed inviare ad Unionfidi in formato digitale corretto (i.e. dichiarazione sottoscritta a mezzo di valida firma digitale e trasmessa via pec) o interamente in formato cartaceo.

6.4. Il rigoroso rispetto delle sopra indicate formalità non va equivocado con un mero formalismo, dato che i requisiti richiesti per tali dichiarazioni potrebbero acquisire un valore sostanziale, da poter spendere anche in sede processuale.

## § 7. PROBLEMI E DUBBI.

La soluzione di dubbi o problemi riguardanti posizioni, informazioni e/o documenti avviene con l'Area Credito Problematico del confidi, telefonicamente al n. 011 / 2272-411 o via e-mail a [legale@unionfidi.com](mailto:legale@unionfidi.com) o via pec a [unionfidi@unionfidi.legalmail.it](mailto:unionfidi@unionfidi.legalmail.it) <sup>(9)</sup> o via posta all'indirizzo della sede, Via Vincenzo Vela 23, 10121 Torino.

Con i più distinti saluti.  
(segue l'allegato di cui al § 5).

---

<sup>(9)</sup> In caso di pec, il contatto deve obbligatoriamente provenire da omologo indirizzo pec, dato che il *provider* di Unionfidi non consegna una e-mail semplice.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE INFORMAZIONI E DOCUMENTI.**

Fatti salvi accadimenti inconsueti emergenti dall'analisi di singole vicende di recupero crediti, l'elenco *standard* di informazioni e documenti è quello sottostante. **Onde evitare equivoci o dubbi**, si prega di rispondere a tutti i punti indicati nell'elenco allegato, anche nel caso in cui non ci fosse risposta, aggiungendo, se possibile, il motivo della mancanza di risposta.

**1. Ultimo stato conosciuto della PMI garantita**

- indicare se attiva, inattiva, cancellata, fallita, in concordato, ecc.
- **in alternativa o se già disponibile, fornire** l'ultima visura acquisita

**2. [solo in caso di esplicita richiesta] Centrale dei rischi della PMI garantita**

- scheda Centrale Rischi interna BT/MLT, banca/sistema, dei tre mesi a cavallo dell'erogazione del credito (mese precedente, mese d'erogazione e mese successivo);
- **in alternativa, allegare** medesima scheda rappresentativa dell'andamento annuo

**3. Azioni extra-giudiziali di recupero del credito**

- indicare i tentativi bonari di recupero in corso, chi li conduce e nei confronti di chi
- indicare, se questi tentativi dovessero fallire, cosa si intende fare
- **in alternativa, smentire** che tali tentativi siano in corso

**4. Azioni giudiziali di recupero del credito (inclusi fallimenti, concordati, ecc.)**

- indicare se sono in corso azioni e contro di chi
- fornire una breve descrizione delle azioni e loro stato di avanzamento
- allegare documenti giudiziali più significativi, comprensivi di eventuali notifiche
- se le azioni si sono chiuse senza successo, allegare documenti significativi
- **in alternativa, dichiarare** che non sono mai state avviate azione giudiziali di recupero.

**5. Stima del recupero, che non tenga conto dell'escussione della garanzia**

- quantificare sempre la stima di recupero (escluso quello da altri confidi)
- illustrare il calcolo della stima ed indicare l'anno in cui si pensa di conseguirla
- **in alternativa, allegare** i documenti aggiornati sui quali si basa la stima

**6. Transazioni o piani rateali di rimborso in corso**

- indicare se sono state stipulate transazioni di qualsiasi tipo con debitore o terzi
- nel caso, allegare gli atti transattivi (proposta, accettazione, versamenti e quietanze)
- ovvero, indicare l'esistenza di transazioni in esecuzione o di negoziazioni in corso
- **in alternativa, dichiarare chiaramente** l'inesistenza di quanto precede.

**7. Rientri e/o recuperi post revoca o risoluzione dei fidi e fino all'attualità**

- comunicare le cifre incassate post revoca / risoluzione dei fidi sino alla data odierna
- per ciascun incasso, indicare il soggetto che ha pagato, l'importo e la ragione
- allegare i documenti inerenti gli incassi
- **in alternativa, dichiarare chiaramente** che non vi sono stati incassi di alcun genere

**8. Delibera di perdita**

- indicare se la vicenda è chiusa e la data di delibera della perdita
- se non esistono azioni giudiziali, indicare cosa si attende per deliberare la perdita
- **in alternativa, comunicare chiaramente** che la vicenda è ancora in corso
- nel caso, stimare una data della chiusura definitiva

**9. Cessioni e/o cartolarizzazioni di crediti a terzi**

- dichiarare che il beneficiario del pagamento è ancora il titolare del credito
- **in alternativa, dichiarare** la cessione o la cartolarizzazione (estremi della G.U.)
- se non pubblicato, indicare gli estremi ed i contatti del cessionario
- in ogni caso, indicare, se noto, il soggetto gestore del recupero del credito